

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1554

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BINETTI, POLITO e BAIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2007

Norme per la crescita ed il sostegno della natalità

ONOREVOLI SENATORI. - È prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze ad esse legate. La famiglia è infatti non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche luogo, in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e paternità; siamo quindi chiamati ad individuare e risolvere le problematiche a livello sociale, culturale ed economico, che all'interno della realtà italiana la penalizzano.

Secondo una recente indagine pubblicata dall'ISTAT, *Essere madri in Italia*, nel nostro Paese nascono in media 1,33 figli per donna in età fertile. Quello italiano è uno dei livelli più bassi di fecondità osservato nei Paesi sviluppati ed è il risultato di una progressiva diminuzione delle nascite che è in atto da circa un secolo. La diminuzione della fecondità è stata, tra l'altro, accompagnata da importanti mutamenti nelle modalità scelte dalle coppie per avere dei figli. L'età della madre alla nascita del primo figlio, ad esempio, è andata aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni Cinquanta, raggiungendo oggi la soglia dei 29 anni. In realtà in Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati ma per le oggettive difficoltà economiche, lavorative e di organizzazione.

Il recente rapporto ISTAT ha infatti rilevato che il 18,4 per cento delle donne che aveva un lavoro prima della gravidanza è stata costretta a lasciarlo per via degli orari inconciliabili con i nuovi impegni familiari, mentre il 72,5 per cento delle mamme che hanno continuato a lavorare ha dichiarato di riscontrare forti difficoltà. Tra queste, decisive sono quelle legate alla cura dei figli, alla carenza di asili e di assistenza da parte

delle istituzioni. Eppure in Europa esistono Paesi - come quelli scandinavi e la Francia - dove il Governo ha investito largamente nelle politiche familiari, determinando un incremento notevole alla natalità. Ad esempio in Francia nel 2006 si è registrato un record di nascite (circa 830.000) ed un indice di fecondità pari a circa 2 figli per donna. Queste considerazioni e soprattutto questi dati indicano ineluttabilmente che le scelte politiche condizionano - in modo diretto o indiretto - l'evoluzione della popolazione. In tutti i Paesi la decisione di avere o non avere un figlio dipende certamente dal contesto culturale e sociale, ma non possiamo ignorare che le condizioni materiali svolgano in ruolo importante a fronte di questa decisione. Le riflessioni di tipo economico incidono notevolmente sulle decisioni di fecondità: le indagini a questo riguardo confermano ciò che è facilmente riscontrabile nella realtà quotidiana di ognuno di noi. Se infatti è vero che la decisione di avere un figlio può dipendere da immutabili scelte di principi e valori personali, sia nel caso di averne che nell'ipotesi diametralmente opposta, è altrettanto riscontrabile che nella maggioranza dei casi esse sono conseguenza di un complesso processo di valutazione di pro e contro (ovvero stima di costi - benefici sia dal punto di vista economico che psicologico: infatti, dal punto di vista femminile, non si possono ignorare le implicazioni di tale scelta anche a livello personale e professionale) che risentono del contesto economico e sociale.

Queste valutazioni, è ovvio, risentono fortemente sia del regime di *welfare* che delle forme di sostegno sociale per le coppie, le famiglie e l'infanzia.

Lo Stato, con particolare riferimento all'attività del legislatore, dunque, possiede

non solo le potenzialità, ma detiene una significativa responsabilità sociale nella determinazione di un incremento rapido e significativo nelle politiche a sostegno della natalità. Riprendendo la classificazione semplice ed efficiente di P. McDonald, nell'articolo *Les politiques de soutien de la fécondité: l'éventail des possibilités*, il disegno di legge individua tre categorie di interventi a sostegno di tali azioni:

- incentivi finanziari, che comprendono le allocazioni periodiche (per esempio assegni familiari), premi e prestiti, sgravi e crediti d'imposta, tariffe sovvenzionate o gratuite per i servizi per l'infanzia, aiuti per l'abitazione;

- misure di conciliazione lavoro-famiglia, ovvero congedi di paternità e maternità, nidi, asili e scuole materne, orari di lavoro e loro flessibilità, congedi per ragioni familiari, parità di genere;

- grandi mutamenti sociali favorevoli all'infanzia e all'allevamento, tra cui misure per il lavoro delle donne e dei giovani, sostegno all'avvio delle unioni, parità di genere, un ambiente favorevole per i bambini, e, in genere, lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell'infanzia e delle funzioni di allevamento.

La Francia - la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana - sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità attualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita; basti pensare che il 3 per cento del PIL viene destinato alle cosiddette prestazioni familiari: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo) prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato sotto condizioni di reddito dalla nascita ai tre anni di età del bambino o al momento dell'adozione del bambino, integrazione di libera

scelta di attività, un'integrazione della libera scelta del modo di custodia) prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'istruzione di un figlio portatore di *handicap*, assegno per l'inizio dell'anno scolastico, assegno di presenza parentale, assegno d'alloggio, indennità di trasloco) e altre misure di agevolazione fiscale per le famiglie.

L'incremento del tasso di natalità, come è noto, è un vantaggio per l'economia di un Paese; un maggior numero di bambini significa, a lungo termine, un maggior numero di occupati, di consumatori e contribuenti. La politica adottata in Francia porterà, in prospettiva, ad un primo rimedio degli squilibri crescenti del sistema di previdenza, mentre nel breve periodo porterà ad una espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all'educazione dei bambini.

Il presente disegno di legge, quindi, tenendo conto delle considerazioni finora svolte propone alcuni interventi volti ad offrire incentivi alle famiglie italiane per garantire un sistema integrato di interventi economici e servizi sociali che ne favoriscano il sostegno e lo sviluppo. In particolar modo si propone di individuare alcune misure a sostegno ed incentivo delle politiche familiari volte al sostegno della natalità sotto forma di incentivi finanziari e agevolazioni fiscali. All'articolo 1 sono quindi enunciate le finalità della legge e gli obiettivi che si intende perseguire, all'articolo 2 vengono definiti i beneficiari di quanto stabilito nel presente testo, mentre all'articolo 3 viene predisposta l'attivazione dell'assegno prenatale da erogare nel corso del settimo mese di gravidanza a seguito della presentazione dei documenti richiesti. All'articolo 4 è prevista l'istituzione delle agevolazioni fiscali per l'infanzia ed il puerperio, per il sostegno delle spese necessarie che ogni madre dovrà affrontare a seguito del parto nonché per l'acquisto di prodotti essenziali per la cura, il mantenimento ed il trasporto del neonato sino al compimento del primo anno di età. L'articolo 5 implementa il fondo di cui al-

l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il cofinanziamento degli investimenti promossi per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e per l'istituzione dell'assegno di cura e custodia, al fine di garantire un'assistente materna riconosciuta o una *baby-sitter* per la custodia, anche domiciliare, del bambino. All'articolo 6 viene au-

mentato il contributo corrisposto durante il periodo di congedo parentale dal 30 per cento al 60 per cento della retribuzione, al fine di favorire la possibilità di cura e accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori. Infine l'articolo 7, in relazione agli incentivi fiscali a favore dell'assunzione di donne lavoratrici, sancisce i presupposti per la fruizione da parte delle imprese del credito di imposta disciplinandone la decorrenza e la misura nonché specificandone la natura. La copertura finanziaria della presente legge è stabilita dall'articolo 8.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, reca disposizioni volte a favorire la crescita ed il sostegno della natalità. Nell'ambito della realizzazione di un sistema di *welfare* orientato alla famiglia, la presente legge si propone di:

a) istituire un assegno prenatale e agevolazioni fiscali per l'infanzia e il puerperio al fine di fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;

b) sostenere il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, al fine di riequilibrare la situazione attualmente presente sul territorio, tramite il fondo per le politiche della famiglia istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) istituire un assegno di cura e custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie alla assunzione di un'assistente materna riconosciuta o una *baby sitter*, qualora le famiglie non volessero o non potessero usufruire dei servizi dell'asilo nido;

d) riconoscere, tramite la disciplina del credito di imposta, agevolazioni alle imprese volte a favorire l'assunzione di donne lavoratrici;

e) aumentare dal 30 per cento al 60 per cento l'indennità corrisposta durante il periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di favorire la cura e l'accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, comma 2, e 5, comma 2, lettera *b*), sono concessi ai soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dall'anno 2008;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un'età inferiore ai 35 anni;

d) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è stabilito ai sensi delle tabelle allegate al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Assegno prenatale)

1. Al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro, legittimo o naturale, è istituito l'assegno prenatale, da erogare in soluzione unica nel corso del settimo mese di gravidanza.

2. I requisiti richiesti per usufruire dell'assegno prenatale sono quelli previsti all'articolo 2. L'importo dell'assegno per nuclei monoreddito con tre componenti il cui reddito non superi i 30.000 euro annui è pari a 700 euro. Per nuclei familiari con diversa composizione l'importo è stabilito ai sensi della tabella 2 allegata al decreto legislativo

31 maggio 1998, n. 109, come sostituita dall'allegato alla presente legge.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione:

a) della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare nell'anno precedente la nascita del bambino;

b) di un certificato medico specialistico attestante lo stato di gravidanza tra la ventesima e la ventottesima settimana.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali per l'infanzia ed il puerperio)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 usufruiscono di una deduzione pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili a:

a) spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto come indicate dagli specialisti nonché prescritte dagli stessi o dal medico di famiglia. Tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali per i quali venga indicata dal medico la necessità per un periodo non superiore ai tre mesi dalla nascita del bambino;

b) spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino sino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

1) latte artificiale ed altri alimenti speciali;

2) igiene per l'infanzia (pannolini e detergenti);

3) accessori obbligatori per l'infanzia (trasporto e riposo).

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità stabilite dal

testo unico dalle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

(Incremento del fondo nazionale per asili nido e assegno di libera custodia)

1. Al fine di promuovere e garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate:

a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, come individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di una *baby-sitter* al fine di permettere la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dell'articolo 1,

comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale adotta un decreto per la definizione dei criteri per la fruizione dell'assegno di cui al presente articolo, dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.

Art. 6

(Incremento retribuzione congedo parentale)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso».

Art. 7.

(Incentivi a favore delle imprese per le donne lavoratrici)

1. Per ogni giorno di assenza a causa di maternità o puerperio al datore di lavoro è concesso un credito di imposta pari 20 per cento della retribuzione giornaliera a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere imputato agli oneri contributivi, alle imposte dirette e all'imposta sul valore

aggiunto che gravano sul datore di lavoro per i periodi di assenza indicati nel medesimo comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione relativa alla assenza della lavoratrice per le cause indicate nel medesimo comma 1.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente.

ALLEGATO
(Articolo 3, comma 2)

«Tabella 2

La scala di equivalenza

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato di minore età, applicabili anche ai figli o equiparati maggiorenni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi:

<i>Numero di figli o equiparati</i>	<i>Maggiorazione</i>
1	0,03
2	0,08
3	0,61
4	0,65
Per ogni ulteriore figlio	0,65

Maggiorazioni ulteriori:

a) 0,2 per nuclei familiari con figli minori;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».

